

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava, Repubblica ceca), con ordinanza del 18 giugno 2019, è manifestamente irricevibile.

(<sup>1</sup>) GU C 328 del 30.09.2019.

---

**Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov — Romania) — NL/ Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București**

(Causa C-679/19) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Controllo sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Ambito di applicazione – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Trasporto di ingenti somme di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di uno Stato membro – Obbligo di dichiarazione – Sanzioni – Ammenda e confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata superiore a EUR 10 000 – Proporzionalità)*

(2020/C 137/36)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Ilfov

**Parti**

Ricorrente: NL

Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

**Dispositivo**

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, per sanzionare l'inadempimento dell'obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di tale Stato prevede, oltre l'irrogazione di un'ammenda amministrativa, la confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata superiore a EUR 10 000.

(<sup>1</sup>) GU C 423 del 17.12.2019.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 27 dicembre 2019 — SIA «ONDO»/ Patērētāju tiesību aizsardzības centrs**

(Causa C-943/19)

(2020/C 137/37)

Lingua processuale: il lettone

**Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa (Senāts)

**Parti**

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: SIA «ONDO»

Resistente in cassazione: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE <sup>(1)</sup> del Consiglio costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea.
- 2) Se le spese per la proroga del credito rientrano nella nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in una situazione come quella del caso di specie, qualora le clausole di proroga del credito facciano parte delle clausole e delle condizioni del contratto di credito concordate tra il mutuatario e il mutante.

---

<sup>(1)</sup> GU 2008, L 133, pag. 66.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 27 dicembre 2019 — AS «4finance» / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs**

**(Causa C-944/19)**

(2020/C 137/38)

*Lingua processuale: il lettone*

**Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa (Senāts)

**Parti**

*Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione:* AS «4finance»

*Resistente in cassazione:* Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE <sup>(1)</sup> del Consiglio costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea.
- 2) Se le spese per la proroga del credito rientrano nella nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in una situazione come quella del caso di specie, qualora le clausole di proroga del credito facciano parte delle clausole e delle condizioni del contratto di credito concordate tra il mutuatario e il mutante.

---

<sup>(1)</sup> GU 2008, L 133, pag. 66.